

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Mornico Losana (PV), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione della tassa

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa, denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

2. La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato con apposito regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti ed, in particolare, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove applicabili, nonché in conformità all'art. 59 D.Lgs. 507/1993. Ad esso, ovvero, in mancanza, alle disposizioni contenute nel capitolato relativo all'esecuzione del servizio, si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

2. La tassa è applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

3. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

urbana, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40% della tassa totale dovuta.

Tale riduzione si applica anche nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, a partire dalla strada servita, sia superiore a 500 metri lineari.

4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

Art. 4 – Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dai Regolamenti di smaltimento dei rifiuti e di gestione. A tal fine, si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario in solido con il proprietario.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Nel caso di locali in multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore con le modalità di cui all’art. 63, comma 3 D.Lgs. 507/1993.

6. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

Art. 5 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell’utente al competente Ufficio Tributi comunale attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 40%.

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

La suddetta riduzione, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

2. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi.

3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 6 – Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale

1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 D.Lgs. 507/1993, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Il gettito complessivo della tassa deve essere determinato secondo i principi e nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 61 D.Lgs. 507/1993.

4. Ai fini della determinazione del costo d'esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, num. 3) D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

Ai sensi dell'art. 61, comma 3 D.Lgs. 507/1993, dal costo complessivo d'esercizio, al netto della percentuale imputabile a titolo di costo dello spazzamento, sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alle riduzioni tariffarie eventualmente riconosciute nei confronti degli utenti per minore produzione e per smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.

5. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione stabilito dalla legge ed entro i limiti di copertura ivi previsti.

6. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento della copertura del costo.

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

7. Le categorie tariffarie sono articolate dal Comune per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» e sono riportate in calce al presente regolamento per farne parte integrante.

La tariffa si compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio ed all’entità dei costi di gestione, individuata sulla base dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999.

In attesa dell’adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti, le tariffe delle utenze non domestiche sono ripartite nella misura del 40% imputabile a costi fissi e del 60% imputabili a costi variabili.

8. In allegato al presente regolamento è altresì riportato, per farne parte integrante, l’elenco dei rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale del 21 maggio 1998 n. 15.

Art. 7 – Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell’ambito dell’attività dell’azienda agricola.

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) depositi di materiali in disuso;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti.

3. Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

- a) unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. L’esclusione dalla tassa dà diritto all’abbuono o allo sgravio previsto dall’art. 64 D.Lgs. 507/1993, con le modalità e i termini previsti dallo stesso articolo.

6. Infine, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 8 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria.

3. La percentuale di detassazione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.

4. Sulle superfici delle seguenti attività ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione percentuale, nei termini sotto indicati:

<i>ATTIVITÀ</i>	<i>DETASSAZIONE</i>
Carpenterie e lavorazioni ferro	40%
Aziende agricole per i locali ove avviene la trasformazioni dei prodotti	30%

5. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

6. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

7. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

8. Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti.

Art. 9 – Esenzione dalla tassa

1. Sono esentati dal pagamento della tassa:

a) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

c) i locali e le aree occupati o detenuti da soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

- abitazione principale con superficie tassabile non superiore a 75 metri quadrati;
- conduttore di età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età superiore a 65 anni, che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante dal trattamento minimo pensionistico previsto per l’anno solare di riferimento e che non sia proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione condotta.

d) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità–Servizi Sociali;

e) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’I.N.P.S.

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

Ai fini dell’ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all’ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità.

2. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

Art. 10 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta nel modo seguente:

a) del 30% per le abitazioni con un unico occupante;

b) del 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell’anno successivo il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione di cui all’art. 76 D.Lgs. 507/1993.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

**Art. 11 – Riduzioni tariffarie per minore produzione
e per smaltimento in proprio di rifiuti**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico–organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

Art. 12 – Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati

1. Ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 22/1997 e dell’art. 195 D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa applicata.

2. Sino all’intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l’avvenuto recupero dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all’applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell’attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al **30%** della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all’interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al **50%** della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, a condizione che venga dimostrato il recupero di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il **30%** della produzione ponderale complessiva;

c) nel caso di soggetti privati o di attività che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di compostaggio, acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica, verrà accordata una riduzione massima pari al **20%** della tariffa prevista per le abitazioni dei soggetti privati e del **15%** per i locali non produttivi utilizzati nello svolgimento dell’attività, a condizione che venga autocertificato l’utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell’anno e che non vengano di conseguenza conferiti al servizio pubblico rifiuti derivanti dalla frazione umida.

3. Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all’esenzione totale dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti speciali.

Allo stesso modo, le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell’attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l’ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. La riduzione di cui al comma 2, lett. a) e b) è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l’anno d’imposta in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

9. La riduzione per compostaggio domestico compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell’ufficio tributi ed ha valore dal bimestre solare successivo alla presentazione dell’istanza.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione all’ufficio tributi.

Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tassa, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed all’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro dodici mesi dalla data di presentazione della denuncia. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall’Ente gestore.

Art. 13 – Scuole pubbliche

In deroga ai criteri di applicazione della tassa previsti dall’art. 62 D.Lgs. 507/1993, la tassa dovuta per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è posta a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede direttamente alla corresponsione delle somme dovute al Comune, in proporzione al numero degli alunni dell’anno scolastico conclusosi nell’anno solare di riferimento e nei termini economici concordati in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L’importo trasferito a tale titolo dal Ministero della Pubblica Istruzione determina la definizione del rapporto tributario con riferimento alle scuole pubbliche situate nel Comune e viene considerato ai fini della determinazione del tasso di copertura del costo del servizio, in sostituzione della tariffazione applicabile alle superfici delle scuole pubbliche, che non viene più considerata ai fini della determinazione della base imponibile ai fini T.A.R.S.U.

Art. 14 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. Ai sensi dell'art. 65, comma 2 D.Lgs. 507/1993, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/1993.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata direttamente al concessionario del servizio, ove esista, oppure al competente ufficio comunale in caso di riscossione diretta.

Art. 15 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione della tassa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI"

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla tassa devono essere denunciate entro lo stesso termine del 20 gennaio dell'anno successivo all'intervenuta modifica.

4. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La denuncia deve essere presentata all'ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;

b) il numero di codice fiscale;

c) il numero degli occupanti l'abitazione;

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI"

d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile a tassa e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;

e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;

f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

g) gli estremi catastali dell'immobile;

h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

i) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;

j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

- per le utenze non domestiche

a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;

b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);

e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;

f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;

g) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;

h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

i) gli estremi catastali dell'immobile.

j) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;

k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

10. L’ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione.

Art. 16 – Decorrenza della tassa

1. Ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 507/1993, la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all’abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree tassabili, ovvero ove la tassa sia stata assolta dell’utente subentrante.

Art. 17 – Modalità di determinazione della superficie tassabile

1. La disposizione di cui all’art. 1, comma 340 L. 30 dicembre 2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all’effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell’immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall’imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l’Ufficio del Territorio, l’Ufficio Tributi procede alla modifica d’ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all’Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d’imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

3. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l’accertamento d’ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. per i quali il soggetto passivo d’imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l’effettiva superficie imponibile dell’immobile, una volta esperita la procedura di cui all’art. 73 D.Lgs. 507/1993.

Art. 18 – Riscossione della tassa

1. La riscossione della tassa è effettuata tramite l’Agente della riscossione competente per territorio, mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 46/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, alle scadenze fissate a seguito della notifica dell’avviso ovvero della cartella di pagamento.

3. Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto a ruolo, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati.

I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.

Art. 19 – Sgravio o rimborso della tassa

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall’ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui è iscritto il tributo.

2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria, l’ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.

Art. 20 – Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione d’uso delle superfici tassabili, l’ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall’art. 73 D.Lgs. 507/1993.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l’applicazione d’ufficio della previsione contenuta nell’art. 1, comma 340 L. 311/2004.

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 21 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall’art. 12 D.Lgs. 473/1997 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 22 – Contenzioso

1. Avverso l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Art. 23 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Ai sensi dell’art. 74 D.Lgs 507/1993, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

Art. 24 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 – Norme abrogate

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 26/04/2010 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”

Art. 26 – Efficacia della norma

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2010, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.